

LP ADVISORY

NEWSLETTER 03/2022

06.06.2022



IN QUESTA EDIZIONE

1. CCNL Metalmeccanici Industria

1

Novità previste dal CCNL Metalmeccanici Industria

Per tutti i clienti

A decorrere dal 1° giugno 2022 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari nella seguente misura:

Precedenti categorie	Campi professionali	Nuovi Livelli	Minimi 01/06/2021	Aumento	Minimi 01/06/2022
1	Categoria eliminata				
2	D Ruoli operativi	D1	1.488,89	20,18	1.509,07
3		D2	1.651,07	22,38	1.673,45
3S	C Ruoli Tecnico Specifici	C1	1.686,74	22,86	1.709,60
4		C2	1.722,41	23,34	1.745,75
5		C3	1.844,64	25,00	1.869,64
5S	B Ruoli Specialistici Generali	B1	1.977,19	26,80	2.003,99
6		B2	2.121,20	28,75	2.149,95
7		B3	2.368,12	32,10	2.400,22

8	A Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione	A1	2.424,86	32,86	2.457,72
---	---	----	----------	-------	-----------------

Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti, salvo che siano stati concessi con clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi concordati in sede aziendale successivamente alla stessa data, ad eccezione degli importi connessi alle modalità della prestazione (es. indennità/maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo, per turni).

Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL, è corrisposta a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di **giugno 2022**, una cifra annua lorda pari a Euro 485, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.

Iscrizione al Fondo Cometa per lavoratori under 35 anni

Il vigente CCNL, nel testo firmato il 28 marzo 2021, al fine di incentivare i lavoratori under 35 ad iscriversi a Cometa ha previsto un innalzamento della contribuzione a carico azienda.

A decorrere dal 1° giugno 2022, pertanto, con riferimento ai lavoratori di nuova adesione al fondo Cometa e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro è elevata al 2,2% (anziché 2%) dei minimi contrattuali.

I silenti non possono considerarsi iscritti ai fini dell'applicazione della clausola in esame in quanto non versando il contributo minimo a loro carico non beneficiano del contributo a carico del datore di lavoro

Una volta acquisito il diritto all'applicazione della clausola in esame (iscrizione entro il compimento dei 35 anni con versamento del contributo individuale minimo e quello del datore di lavoro) scatta l'applicazione del contributo a carico del datore di lavoro al 2,2% dal 1° giugno 2022 anche se prima di quella data o dopo quella data il lavoratore supera i 35 anni di età.

Welfare contrattuale

Le aziende che applicano il CCNL per l'industria metalmeccanica devono nel mese di giugno di ogni anno, fino al 2024, mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore

di 200 euro. I lavoratori possono utilizzare tali strumenti entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Hanno diritto al welfare i lavoratori che, superato il periodo di prova, siano in forza al 01 giugno di ogni anno con:

- un contratto a tempo indeterminato (incluso l'apprendistato);
- un contratto a tempo determinato, purché abbia maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Il valore del welfare non è riproporzionabile per i lavoratori part-time

Il welfare contrattuale è cumulabile con i buoni carburante, previsti per le aziende private esclusivamente per l'anno 2022 e nella misura di Euro 200 per ogni lavoratore dipendente, istituiti dal D.L. n 21/2022 (Decreto Ucraina).

I buoni carburante non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) né alla formazione del reddito anche ai fini contributivi.

Quanto sopra consente alle aziende di disporre, per l'anno 2022, di un welfare complessivo pari a Euro 400,00.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.lp-advisory.com/de/privacy>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: info@lp-advisory.com.